



PARTE SPECIALE “L”

Reati contro l'industria ed il commercio

Carpi,

1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio previsto dall'art. 513 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza previsto dall'art. 513 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote;
- per il delitto di frodi contro le industrie nazionali previsto dall'art. 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote;
- per il delitto di frode nell'esercizio del commercio previsto dall'art. 515 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine previsto dall'art. 516 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci previsto dall'art. 517 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale previsto dall'art. 517 ter c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari previsto dall'art. 517 quater c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza previsto dall'art. 513 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote;

- per il delitto di frodi contro le industrie nazionali previsto dall'art. 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
03	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La norma in esame, che prende in considerazione i prodotti industriali, tutela non solo i marchi ed i segni distintivi ma anche il nome e, pertanto, tutte le indicazioni che contribuiscono ad identificare il prodotto e i prodotti industriali i cui contrassegni non sono registrati.

Perché si realizzi il reato de quo è sufficiente che il prodotto con segni alterati e/o contraffatti venga messo in vendita.

Il comma 2, invece, prevede un'aggravante che è quella della alterazione o contraffazione dei marchi e segni distintivi per i quali siano state rispettate le prescrizioni in tema di proprietà industriale.

06	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
A. FATTISPECIE	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il tema di marchi la falsità può essere materiale e ideologica.

Quella materiale è prevista negli artt. 473 e 474 c.p. (contraffazione e alterazione del marchio), quella ideologica prevede l'impiego di marchi mendaci (cioè l'utilizzazione di un marchio genuino usato per contraddistinguere un bene di diversa origine, l'apposizione di un marchio genuino su un prodotto in tutto o in parte fatto fabbricare da altri, l'utilizzazione mendace di una provenienza cui la generalità dei consumatori associa un particolare pregio della qualità del prodotto, l'indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero) che sono idonei a trarre in inganno il pubblico dei consumatori sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Il reato si perfeziona con la messa in circolazione del bene e per valutare se il prodotto così messo in circolazione sia idoneo a trarre in inganno il compratore, occorre far riferimento alla media dei compratori.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
07	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 517 <i>ter</i> c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà)

	industriale)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato de quo tutela due fattispecie di reato.

Quella del comma 1, avente ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ed è procedibile a querela della persona offesa. Perché il reato si realizzi occorre non solo la violazione del titolo ma anche la sua usurpazione intesa in quel comportamento volto ad appropriarsi di un diritto altrui.

Quella del comma 2 avente ad oggetto la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1 ed è procedibile d'ufficio.

Il comma 3, invece, prevede l'applicazione all'art. 517-ter dell'aggravante configurata dal comma 2 dell'art. 517-bis e di quella introdotta dal comma 2 dell'art. 474-ter, nonché della disciplina sulla confisca prevista dall'art. 474-bis c.p.

Il comma 4 contempla la condizione di punibilità legata al rispetto delle norme nazionali e internazionali dettate a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

08	Art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001	Art. 517 <i>quater</i> c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	

Il reato de quo è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato in esame introduce una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti i prodotti agroalimentari.

Il comma 1 prevede le ipotesi di:

- contraffazione e alterazione;

il comma 2 prevede le ipotesi di:

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

Per le ipotesi del comma 2 occorre il dolo specifico di profitto.

Il comma 3 richiama le aggravanti configurate dagli artt. 474-ter, comma 2 e 517-bis, comma 2 c.p., nonché la speciale disciplina in materia di confisca di cui all'art. 474-bis c.p.

Il comma 4 prevede la condizione di punibilità del rispetto della normativa interna, comunitaria e internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

USO DI MARCHI E BREVETTI

Esempi di illeciti:

- La Società finanzia consapevolmente un soggetto o un'altra società che, ponendo volontariamente in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali (da essa realizzati o commerciati), con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale;
- la Società distribuisce, sui mercati nazionali ed esteri, suoi prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno al mercato nazionale;
- la Società mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la Società imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la Società mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente;

- la Società, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore;
- la Società, nella qualità di fabbricante a cui il titolare di un brevetto affida la realizzazione di un determinato numero di copie della cosa oggetto di invenzione, in violazione degli accordi contrattuali ne produce occultamente un numero superiore, provvedendo a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che ne costituiscono l'eccedenza;
- la Società finanzia consapevolmente chi, in ossequio alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, contraffà o comunque altera queste ultime;
- la Società, consapevolmente, in ossequio alle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come l'Azienda non è – allo stato - soggetta al rischio di commissione dei reati di cui sopra.

PUBBLICITA' ANCHE TRAMITE IL SITO AZIENDALE E L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI

Le attività di cui sopra possono essere commesse dalla Società, anche attraverso l'uso di sistemi informatici e del sito aziendale.

Esempi di illeciti:

- La Società inserisce nel proprio sito internet, attraverso il quale pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e ai prodotti del proprio concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" il proprio sito sui motori di ricerca operanti in rete, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è potuto riscontrare come il rischio di commissione dei reati de quo sia gestito.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
ANALISI FATTISPECIE	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.	

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Destinatario, però, della norma sembra essere l'imprenditore industriale o commerciale o anche l'amministratore di una società per azioni.

Perché sia integrato il reato occorre che l'azione turbativa sia realizzata attraverso la violenza sulle cose (intesa come uso di una forza materiale tale da produrre la distruzione della cosa stessa) o mediante l'uso di mezzi fraudolenti (mezzi subdoli tali da indurre in inganno; tali mezzi, comunque, non potranno considerarsi fraudolenti se non raggiungono la soglia di illecità di cui all'art. 2598, comma 1 n. 3 c.c.) e, colui che compie l'azione può essere sia in concorrenza con la persona lesa, ma anche un soggetto interno all'impresa.

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla.

Per "esercizio di un'industria o di un commercio" si intendono anche le attività di servizio come le banche, le assicurazioni, le imprese di trasporto e navigazione; non rientrano, invece le attività professionali intellettuali, sempre che non siano esercitate in forma di impresa, e le attività agricole.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
02	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
ANALISI FATTISPECIE	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	

L'illecito penale in esame è un reato proprio dell'imprenditore commerciale o industriale, cioè dell'operatore economico, ma poiché il termine imprenditore attiene allo svolgimento di un'attività imprenditoriale, di fatto il reato finisce per essere applicabile a chiunque svolga un'attività produttiva.

La norma intende tutelare tutte quelle condotte illecite finalizzate ad alterare le normali regole del mercato.

L'elemento materiale della fattispecie è integrato mediante la realizzazione di un qualsiasi atto di concorrenza posto in essere con violenza o minaccia, proveniente da un altro imprenditore che si trovi in una posizione di potenziale conflitto operando nello stesso settore.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
04	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.</p>	

L'illecito penale in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque operi nell'"esercizio di un'attività commerciale".

Ciò che il reato de quo intende tutelare è l'interesse concernente al leale e corretto adempimento dei contratti conclusi nell'esercizio del commercio.

La norma in questione punisce chi consegna all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita e richiesta. Lo scambio deve inserirsi, da parte di chi effettua la consegna, nel contesto di un'attività commerciale oppure deve avvenire in un luogo deputato agli scambi, come uno spaccio aperto al pubblico.

Oggetto materiale della consegna può essere qualunque cosa mobile, ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali o professionali.

Non occorre che il venditore si avvalga di particolari artifici o raggiri, essendo insito l'inganno nel fatto obiettivo della consegna della cosa al posto di un'altra, ovvero di una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Si ha consegna di una cosa mobile per un'altra, quando vi sia una diversità essenziale tra la cosa pattuita o dichiarata e quella consegnata, cioè una cosa diversa per genere e specie.

La diversità del bene può riguardare:

- l'origine: il luogo geografico di produzione dei beni;
- la provenienza: allorchè il bene è contrassegnato con un marchio o un qualunque segno di riconoscimento mentre il suo contenuto non coincide con l'indicazione;
- la qualità: attiene al pregio del bene;
- la quantità: per peso, misura o numero.

05	Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
ANALISI FATTISPEC	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato vuole tutelare il commercio e la lealtà della vendita dei prodotti commerciali.

Il reato in esame si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine.

Per la configurabilità del reato è sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore.

Il dolo deve sussistere al momento della messa in vendita o quando l'attività di commercio prende inizio ed avvio, pertanto non è necessaria la vendita.

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

MARKETING E COMMERCIALE

Esempi di illeciti:

- La Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- la Società finanzia consapevolmente un soggetto che, in qualità di imprenditore concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto;
- la Società vende effettivamente, consegnando all'acquirente, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità;
- la Società mette in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria;
- la Società mette in vendita o altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- la Società integra il delitto in esame mettendo in vendita o altrimenti in commercio, qualificandole come genuine, sostanze alimentari ottenute dalla commistione con altre sostanze estranee, comportando l'alterazione dei principi nutritivi ed organolettici e delle caratteristiche materiali e fisico-chimiche.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come il rischio di commissione dei reati de quo sia gestito.

PUBBLICITA' ANCHE TRAMITE IL SITO AZIENDALE E L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI AZIENDALI

Le attività di cui sopra possono essere commesse dalla Società, anche attraverso l'uso di sistemi informatici e del sito aziendale.

Esempi:

- La Società inserisce nel proprio sito internet, attraverso il quale pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e ai prodotti del proprio concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" il proprio sito sui motori di ricerca operanti in rete, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come il rischio di commissione dei reati de quo sia gestito.